



m\_pi - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 AOODGSINFS - D.G. per lo studente, lo sviluppo e  
 l'internazionalizzazione della formazione superiore  
 REGISTRO UFFICIALE  
 0016645 - 15/05/2019 - USCITA



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°

Scuole di specializzazione

## A Tutti gli Istituti

### Oggetto: Studentesse delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia in stato di gravidanza

Con riferimento al quesito proposto, relativo allo svolgimento del tirocinio annuale obbligatorio previsto dal Reg. 509/98 all'art. 8 comma 2, si comunica quanto segue:

nel caso in cui sopraggiunga **uno stato di gravidanza**, accertata da idonea certificazione medica, l'allieva deve provvedere a comunicarlo all'Istituto ed ha diritto ad usufruire del congedo di maternità durante il periodo di **astensione obbligatoria** di 5 mesi.

Ciò in quanto l'attività del tirocinio annuale obbligatorio, connessa allo svolgimento del corso effettuato nell'anno formativo di riferimento, è assimilabile, con riguardo alla presente fattispecie, ad una attività lavorativa.

Il diritto all'astensione obbligatoria è rafforzato anche dai divieti previsti dagli **art. 16 e 20 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001**.

Pertanto è vietato adibire le allieve specializzande allo svolgimento del tirocinio nei seguenti periodi, tassativamente indicati dalla legge:

- Due mesi prima della data presunta del parto, ovvero un mese prima della data presunta del parto, se l'interessata si avvale della facoltà di fruire della flessibilità del congedo di maternità;
- Se il parto avviene oltre due mesi dalla data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- Tre mesi dopo il parto, oppure quattro mesi, se l'interessata si è avvalsa della facoltà di fruire della flessibilità del congedo di maternità;
- Di notte, dalle ore 24 alle ore 6 dall'inizio dello stato di gravidanza fino al compimento del settimo mese del bambino.

Inoltre, il nostro ordinamento prevede che - una volta terminata l'astensione obbligatoria - la madre lavoratrice dipendente possa restare a casa accanto al bambino per

*Il responsabile del procedimento: Dr.ssa Maria Giovanna Zilli*

Via Michele Carcani 61 - 00153 Roma

Indirizzo di PEC: [dgsinfs@postacert.istruzione.it](mailto:dgsinfs@postacert.istruzione.it) - E-mail: [dgsinfs.ufficio7@miur.it](mailto:dgsinfs.ufficio7@miur.it)

Tel. +39 06 97727389/6004 C.F.: 80185250588



ulteriori sei mesi. Si tratta **dell'astensione facoltativa**, ora denominata congedo parentale in quanto ne possono beneficiare entrambi i genitori, secondo l'articolo 32 del D. Lgs. 151/2001.

**In definitiva, si precisa che tutte le studentesse sono tenute ad astenersi nei seguenti periodi:**

- **congedo obbligatorio per maternità;**
- **gravidanza a rischio;**
- **cd. astensione facoltativa (ulteriori sei mesi, trascorso il periodo di congedo obbligatorio per maternità).**

In conclusione, per quanto riguarda la situazione inerente lo svolgimento del tirocinio annuale obbligatorio previsto dal corso di specializzazione da parte delle allieve in congedo per maternità, i Rappresentanti Legali degli Istituti provvedono a comunicare alle studentesse la sospensione dalla partecipazione allo svolgimento del corso, fermo restando che le stesse **possono** partecipare esclusivamente alle lezioni teoriche in aula.

Pertanto, al termine dei sopracitati periodi previsti dalla norma, l'allieva potrà riprendere la propria partecipazione allo svolgimento del corso di specializzazione in psicoterapia, **dal punto in cui era stato sospeso**, senza dover ripetere l'anno formativo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Giovanna ZILLI

*Il responsabile del procedimento: Dr.ssa Maria Giovanna Zilli*